



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Decreto attuativo dell'incentivo Sea Modal Shift per la richiesta di acconto I annualità – «SMS» - Decreto Interministeriale MIT-MEF 11 ottobre 2023, n. 166. (GU n. 272 del 21-11-2023)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e, in particolare, l'articolo 52;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo;

VISTO l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 647 e che subordina l'adozione del medesimo regolamento alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto 23 dicembre 2020, n. 190, con il quale è stato emanato il nuovo «*Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*»;

VISTO il Decreto 24 giugno 2021, n. 115, mediante cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il «*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*», sostituendo anche la denominazione di «*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*» con quella di «*Dipartimento per la mobilità sostenibile*»;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022, con cui il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTA la Decisione C (2023) 3645 final del 30 maggio 2023, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'incentivo Sea Modal Shift Italia – «SMS» – regime per incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 17 marzo 2023;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 166 del 11 ottobre 2023, concernente «*Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».*»;

VISTO il decreto direttoriale n. 42 del 06 dicembre 2023 riguardante le modalità di partecipazione alla misura SMS;

VISTO il decreto direttoriale di impegno delle risorse n. 53 del 20 dicembre 2023;

VISTO il decreto direttoriale n. 01 del 12 gennaio 2024 riguardante l'aggiunta di ulteriori rotte ammissibili rispetto a quelle già indicate nell'Allegato A del Regolamento che disciplina la misura SMS;

VISTO decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*».

DISPONE

Art. 1

Modalità di richiesta dell'Acconto

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità operative del Regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) del 11 ottobre 2023, n. 166 (Regolamento Sea Modal Shift), con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di acconto del contributo spettante per la I annualità della misura, sulla base dell'impegno effettuato nel mese di dicembre 2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto n. 42/2023. La richiesta di acconto non è obbligatoria e non sostituisce gli adempimenti di rendicontazione previsti dal Regolamento n. 166/2023.
2. I beneficiari della misura SMS – Sea Modal Shift - I annualità, già individuati con decreto direttoriale n. 53 del 20 dicembre 2023 hanno facoltà di richiedere il contributo in modalità acconto, a partire dal **01 agosto 2024**.
3. La domanda di acconto andrà presentata esclusivamente tramite la piattaforma informatica, raggiungibile dall'apposita sezione dedicata alla misura che sarà presente sul sito web del Soggetto gestore (www.ramspa.it), allegando nell'apposita sezione “Acconto 1° annualità 2023-2024” la richiesta di acconto, compilata secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente Decreto. I soggetti beneficiari che si configurano come Raggruppamenti di imprese o Consorzi dovranno necessariamente allegare anche il modello di cui all'allegato 2 al presente Decreto, unitamente alle deleghe per la rendicontazione, compilate secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente Decreto.
4. I beneficiari della misura SMS saranno abilitati a presentare la rendicontazione necessaria per accedere alla fase di acconto sulla Piattaforma. La loro ammissibilità alla misura SMS sarà verificata contestualmente alla rendicontazione presentata.
5. La rendicontazione necessaria ai fini della richiesta di acconto sarà rappresentata da una certificazione rilasciata dalla società armatoriale, esclusivamente secondo il modello di cui all'allegato 4 al presente Decreto. Pertanto, i beneficiari dovranno necessariamente richiedere alle società armatoriali la produzione della certificazione dei propri viaggi. Tale certificazione riguarderà esclusivamente i viaggi effettuati nel **periodo 6 dicembre 2023 – 5 giugno 2024** e quietanzati alla data di presentazione della richiesta; per i raggruppamenti di imprese che richiedono l'acconto anche per i propri associati, sarà necessario trasmettere alle società armatoriali un elenco in cui viene riportato per ciascuna impresa associata: la ragione sociale, la Partita IVA, il codice Albo/REN e la targa del veicolo imbarcato.

6. Le certificazioni dovranno contenere esclusivamente i viaggi effettuati sulle rotte incentivate, individuate dal Regolamento n. 166/2023 e dal Decreto n. 1/2024, debitamente quietanzati e riferiti al periodo identificato al precedente punto.
7. Qualsiasi altra tipologia di documentazione (fatture/polizze, ecc.) alternativa alla certificazione prodotta dalle società armatoriali non verrà considerata ai fini dell'acconto, ma andrà caricata in Piattaforma durante la fase di rendicontazione dell'intero periodo di incentivazione e successivamente verrà verificata e contabilizzata solo nella fase di rendicontazione finale.
8. Per le rotte presenti nella rendicontazione relativa alla richiesta di acconto, i viaggi effettuati nel periodo 6 dicembre 2023 – 5 giugno 2024 che non sono stati certificati dalle società armatoriali, non potranno più essere rendicontati. Nella fase di rendicontazione dell'intero periodo di incentivazione, invece, potranno essere rendicontati ulteriori viaggi relativi al periodo 6 dicembre 2023 – 5 giugno 2024, esclusivamente su ulteriori rotte incentivabili rispetto a quelle già certificate dalla società armatoriale in fase di acconto. Non verranno, altresì, acquisite certificazioni o altra documentazione contabile inviate con modalità diversa da quella prevista dal presente Decreto.
9. Qualora la documentazione presentata risulti incompleta o non rispondente a quanto richiesto, non sarà possibile procedere con l'istruttoria e la conseguente erogazione dell'acconto. Gli imbarchi inerenti all'annualità 2023-2024 saranno quindi rendicontati successivamente al termine del periodo di incentivazione e liquidati a seguito di istruttoria, con i tempi tecnici necessari.
10. L'importo del contributo in modalità acconto verrà erogato moltiplicando ImbarcoKM rendicontati per il coefficiente pari a 0,0132 €/ImbarcoKM.
11. L'erogazione dell'acconto verrà eseguita esclusivamente sulla base dell'istruttoria delle certificazioni pervenute, con le modalità previste dal presente Decreto. I controlli previsti dall'Art. 14 del Regolamento n. 166/2023 saranno effettuati solo al termine dell'annualità. In caso in caso di inadempimento agli obblighi di cui al Regolamento n. 166/2023, ex art. 14 di quest'ultimo, in seguito all'istruttoria sui dati definitivi di rendicontazione relativi al periodo di incentivazione 6 dicembre 2023 – 5 dicembre 2024, i beneficiari del contributo in modalità acconto sono tenuti a restituire integralmente l'acconto (entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero).

Art. 2

Tempistiche per la richiesta dell'Acconto

1. La piattaforma sarà attiva per la presentazione delle domande di acconto dalle **ore 12.00 del 01 agosto 2024 alle ore 12.00 del 12 settembre 2024**.

Il presente decreto verrà pubblicato sui siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. nonché notificato a mezzo PEC ai singoli beneficiari del contributo SMS annualità 2023/2024.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il soggetto gestore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. tramite e-mail all'indirizzo seamodalshift@ramspa.it, nonché consultare la pagina web: <http://www.ramspa.it>

Il Direttore Generale
Dott. Donato Liguori